

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981² sulle preferenze tariffali;

visto il rapporto del 5 settembre 2001³ concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2001,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. le modifiche del 1° novembre 2000⁴, del 6 novembre 2000⁵, del 10 gennaio 2001⁶ e del 18 maggio 2001⁷ dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sulle importazioni agricole (allegati 1-4);
- b. la modifica del 31 gennaio 2001⁹ dell'ordinanza del 29 gennaio 1997¹⁰ sulle preferenze tariffali (allegato 5).

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

¹ RS **632.10**

² RS **632.91**

³ FF **2001** 5201

⁴ RU **2000** 2838

⁵ RU **2000** 2926

⁶ RU **2001** 299

⁷ RU **2001** 1474

⁸ RS **916.01**

⁹ RU **2001** 720

¹⁰ RS **632.911**

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 1° novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 29 Obbligo di versare le tasse

Lo scarico di importazioni con PGI sottostà al versamento di una tassa; per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.

II

¹ L'allegato 1 numero 9, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, e numero 10, disciplinamento del mercato: ortaggi e legumi freschi (sistema delle 2 fasi), è modificato conformemente al testo allegato.

² L'allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, e 13, disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto, è modificato conformemente al testo allegato.

³ L'allegato 7 è sostituito dalla versione allegata.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹¹ RS 916.01

Allegato I
(art. 5)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

Numeri 9 e 10

Concerne solo il testo francese

Allegato 4
(art. 10)

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini

Numero del contingente doganale <i>[1]</i>	Prodotto <i>[1]</i>	Voce/i di tariffa <i>[1]</i>	Contingente doganale (pezzo) <i>[1]</i>
02	Animali della specie bovina	0102.1010 9091	1 200
03	Animali della specie suina	0103.1010 9110 9210	100
04	Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:		
04.1	<i>Animali della specie ovina</i>	0104.1010	500
04.2	<i>Animali della specie caprina</i>	0104.2010	100
			(dosi)
12	Sperma di toro	0511.1010	800 000

[1] In corsivo e in grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Concerne solo il testo francese

13. Disciplinamento del mercato: vino, succo d'uva e mosto

Numero del contingente doganale <i>[1]</i>	Prodotto <i>[1]</i>	Voce/i di tariffa <i>[1]</i>	Contingente doganale (hl) <i>[1]</i>
22	Succo d'uva	0806.1021 2009.6018 6021 6031 2202.9018 9041	<i>[2]</i>
23, 24 e 25	Vino	2204.2121 2131 2141 2921 2922 2931 2932	1 700 000

[1] In corsivo e in grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

[2] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale

Allegato 7
(art. 31)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero

Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico¹²:

Gruppi di merci	Tassa per scarico in franchi	
	Sdoganamento elettronico con modello doganale 90	Sdoganamento convenzionale con documento unico
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle	} 5.-	12.-
b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta		
c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate		
d. Fiori recisi		
e. Piantimi di alberi da frutta		
f. Latticini e caseina acida		
g. Pollame, carni di pollame compresi preparati		
h. Uova e prodotti di uova		
i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.		
j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva		

¹² Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 6 novembre 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹³,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁴ sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
07.41	<i>Fresco, non salato</i>	0405.1011	<i>1100</i>
	<i>Altro</i>	0405.1091	
07.41.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2001</i>	0405.1011	<i>4000</i>
		0405.1091	

II

L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999¹⁵ concernente l'importazione di burro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. Ibis

^{1bis} Gli aumenti provvisori del contingente doganale 07.41 sono assegnati ai produttori di burro giusta il capoverso 3.

Art. 9

Abrogato

¹³ RS 910.1

¹⁴ RS 916.01

¹⁵ RS 916.357.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

6 novembre 2000

Ufficio federale dell'agricoltura:
Manfred Bötsch

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 10 gennaio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁶ concernente l'importazione di prodotti agricoli è modificata come segue:

¹ L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 4, numero 3, Disciplina del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame è modificato secondo la versione qui annessa.

II

¹ La modifica dell'allegato 2 entra in vigore il 1° luglio 2001.

² La modifica dell'allegato 4 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁶ RS 916.01

Allegato 2
(art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti

Voce di tariffa ¹⁷	Designazione della merce	Prezzo soglia fr. per 100 kg	Valido per le linee di tariffa seguenti
0713. 1011	Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	49.00	0708.9010-0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070
1003. 0010	Orzo, da semina	95.00	1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003 0070	Orzo, per l'alimentazione di animali	46.00	0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021-1008.9071
1201. 0010	Fave di soia, per l'alimentazione di animali	61.00	1201.0010-1208.9010 e 2103.3011
1214. 1010	Farina e agglomerati sotto forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali	38.00	0901.9011 e 1209.1110-1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.1010-9028
1501. 0012	Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali	72.00	1501.0012-1518.0098 3823.1110-1910
1702. 3021	Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali	49.00	1702.3021-1702.9011 e 1703.9091
2102. 2011	Lieviti morti, per l'alimentazione di animali	60.00	2102.1091-2102.2021
2303. 1011	Proteine di patate, per l'alimentazione di animali	76.00	0505.9011-0511.9919, 2301.1011-2010, 2303.1011-3010 e 2309.9011-9089
2304. 0010	Pannelli di soia, per l'alimentazione di animali	53.00	2304.0010-2306.9010
3505. 1010	Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali	50.00	1101.0012-1108.2020, 1905.9021, 2302.1010-5010, 3505.1010-3809.1010, 3824.1010-9091

¹⁷ RS **632.10** allegato

Allegato 4
(art. 10)

3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carne di animali della specie bovina, equina, ovina, caprina e suina nonché pollame

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
05	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali della specie bovina, equina, ovina e caprina:		22 500
05.1	Carne secca, essiccata all'aria	0210. 2010	187
05.2	Conserven di carni bovine	1602. 5011 5091	770
05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910	295
05.4	Carne kosher di animali della specie ovina	0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010	10
05.5	Carne halal di animali della specie bovina	0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011	200

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
		0202. 2091	
		3011	
		3091	
		0206. 1011	
		1021	
		1091	
		2110	
		2210	
		2910	
05.6	<i>Carne halal di animali della specie ovina</i>	0204. 1010	20
		2110	
		2210	
		2310	
		3010	
		4110	
		4210	
		4310	
		0206. 8010	
		9010	
05.7	<i>Altre carni:</i>	0101. 1911	21 018
		0102. 9011	
		0104. 1020	
		2020	
		0201. 1011	
		1091	
		2011	
		2091	
		3011	
		3091	
		0202. 1011	
		1091	
		2011	
		2091	
		3011	
		3091	
		0204. 1010	
		2110	
		2210	
		2310	
		3010	
		4110	
		4210	
		4310	
		5010	
		0205. 0010	
		0206. 1011	
		1021	
		1091	
		2110	
		2210	
		2910	
		3091	
		4191	

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
		0206. 4991 8010 9010 0210. 9011 1602. 1010 2071 9011	
05.71	di cui carne della specie bovina dei numeri 05.711, 05.712 e 05.713 delle voci seguenti: [a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53		2000 [a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef	0201. 2091 3091 0202. 2091 3091	700 [b]
	[b] quantità minima		
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura delle voci seguenti:	0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091	500 [c]
	[c] quantità minima		
05.713	di cui il rimanente:	0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110	–
05.72	di cui carne ovina delle voci seguenti:	0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310	4500 [d]
	[d] quantità minima		
05.73	di cui carne equina delle voci seguenti: [e] quantità minima	0205. 0010	4000 [e]

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]
06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:		54 500
06.1	<i>Prosciutto crudo essiccato all'aria</i>	0210. 1191 1991	583
06.2	<i>Prosciutto in scatola e altre conserve di carne suina</i>	1602. 4111	71
		4191 4210	
06.3	<i>Insaccati</i>	1601. 0011 0021 0031 0210. 1991	3148
06.4	<i>Altre carni:</i>		50 698
	<i>di pollame, incluse conserve di carne di pollame</i>	0207. 1110	42 200
		1210 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691 0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910	[2]
	<i>di maiale, inclusi pâté, granulato di carne e maiali da macello (zone franche)</i>	0103. 9120 9220 0203. 1191 1291 1981 2191	8498 [2]

Numero del contingente doganale	Designazione della merce	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
		0203. 2291	
		2981	
		0209. 0011	
		0210. 1291	
		9012	
		1602. 4210	
		4910	

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
[2] Quantità indicativa

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del 18 maggio 2001

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁸ sulle patate,
ordina:

I

L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁹ sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 28 maggio 2001.

18 maggio 2001

Dipartimento federale dell'economia:

Pascal Couchepin

¹⁸ RS 916.113.11

¹⁹ RS 916.01

Allegato 4

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale [1]	Prodotto [1]	Voce/i di tariffa [1]	Contingente doganale (tonnellate) [1]
14	<i>Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui:</i>		
14.1	<i>Patate, comprese patate da semina</i>	0701. 1010 9010	18 250
14.1.1	<i>Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2001²⁰</i>	0710. 1010 9010	7 500
14.2	<i>Prodotti a base di patate</i>	0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051	4 000

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

²⁰ Valido dal 28 maggio 2001.

**Ordinanza
concernente le aliquote di dazio preferenziali
a favore dei Paesi in sviluppo
(Ordinanza sulle preferenze tariffali)**

Modifica del 31 gennaio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 gennaio 1997²¹ sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 2 Concessione limitata delle preferenze tariffali

Dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, ai Paesi elencati nell'allegato 2 parte 3 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi elencati nell'allegato 2 parte 2.

*Art. 3, Voce di tariffa 1701.1100, zucchero di canna greggio
Colonna «Quantità in tonnellate (peso netto) per anno civile»
Sostituire «5000» con «7000»*

Art. 8 Titolo e cpv. 2

Entrata in vigore

² *Abrogato*

II

Nell'allegato 2 parte 1 l'elenco dei Paesi sotto «Europa» è del seguente tenore:

Croazia

Gibilterra

Macedonia

Malta

Jugoslavia, Repubblica federale

²¹ RS 632.911

L'allegato 2 parte 3 è sostituito dalla versione seguente:

Parte 3: Elenco dei Paesi ai quali dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004 sono concesse le stesse preferenze tariffali dei Paesi in sviluppo più poveri (PMA)

Albania

Bosnia-Erzegovina

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2001.

31 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2932